



FIDS
FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZION/
RICONOSCIUTA
DAL CONI

CORTE D'APPELLO FEDERALE DELLA FIDS

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/2022

AVV. ANTONIO CASTUCCI
AVV. ANTONIO ALBANO
AVV. MARIANNA MANTI

PRESIDENTE
GIUDICE COMPONENTE
GIUDICE COMPONENTE

Nel procedimento RG.CFA n. 1/22 promosso dal Procuratore Federale Avv. Pasquale Bertone e dal Procuratore Nazionale dello Sport Applicato, Dott. Alfredo Briatico Vangosa con reclamo in data 16 novembre 2022 avverso la decisione del Tribunale Federale resa nel procedimento n. 5/2022 R.G.P.F. e n. 8/2022 R.G.T.F. di cui al C.U. n. 12/2022 pubblicato in data 2 novembre 2022, nei confronti di ██████████, rappresentato e difeso dall'Avv. Gian Paolo Guarnieri

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con atto datato 05.09.2022, il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato Dr. Alfredo Briatico Vangosa ed il Procuratore Federale Avv. Pasquale Bertone, deferivano il tesserato Sig. ██████████ per avere "alle ore 15.01 di martedì 26 ottobre" inviato tramite "whatsapp" "alla sig.ra ██████████" messaggi del seguente tenore: "Io non so cosa passa nella testa a una nullità come te. Ma l'unica cosa che mi fa incazzare è la slealtà da parte di chi ho aiutato. Tu senza di me saresti a raccogliere le rape con tua sorella", e, ravvisando nella condotta tenuta dal sig. ██████████ la violazione, sotto diversi profili, della normativa Federale contestavano al medesimo deferito la "violazione degli artt. 1 c. 1, 3, 4, 5, c c 1, e 5 13.1. del Regolamento di Giustizia; art. 11 dello Statuto federale, artt. 3 e 4, comma 3 del Codice Etico della FIDS e artt. 2 e 7 Codice di Comportamento Sportivo del Coni".

Il Presidente del Tribunale Federale, visto l'atto di deferimento adottato dalla Procura Nazionale dello Sport unitamente alla Procura Federale, fissava, ex art. 48 ter R.d.G. FIDS, l'udienza di discussione dibattimentale per il giorno 24.10.2022.

Federazione Italiana Danza Sportiva

Stadio Olimpico · Curva Sud · 00135 ROMA · P.IVA 05761701001 · CF 96321650580
Tel: 06.3609331 (centralino) · Fax 06.36093321 · www.federdanza.it · email: info@fids.it



FIDS
FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA



Il deferito signor [REDACTED], regolarmente costituitosi nel procedimento a mezzo del difensore Avv. Gian Paolo Guarnieri, depositava memoria difensiva in seno alla quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale Federale adito nonché l'improcedibilità dell'atto di deferimento per violazione dei termini dell'azione disciplinare. L'incolpato, nel merito, contestava la rilevanza disciplinare della condotta addebitatagli anche e soprattutto in considerazione del reale portato delle norme assertivamente violate.

In occasione dell'udienza dibattimentale tenutasi dinanzi al Tribunale Federale, il Procuratore, dopo aver contestato le difese e deduzioni avversarie e sintetizzato i fatti addebitati al deferito, si riportava all'atto di deferimento domandando applicarsi al sig. [REDACTED] la sanzione di mesi 8 di sospensione ed un'ammenda pari ad euro 1.000,00.

L'Avv. Guarnieri, intervenuto alla detta udienza del 24.10.2022 nell'interesse del deferito, si riportava alla memoria difensiva depositata ribadendo l'eccezione di improcedibilità dell'atto di deferimento per violazione dei termini perentori dell'azione disciplinare.

Con decisione pronunciata mediante C.U. n. 12/2022 pubblicato il 2 novembre 2022, il Tribunale Federale FIDS

- dichiarata, in via preliminare, l'infondatezza dell'eccezione avanzata dal deferito *“di improcedibilità e di estinzione del procedimento disciplinare per decorrenza del termine di cui all'art. 44 bis, comma 4, del R.d.G. Fids”* poiché, ad avviso del Giudice di primo grado *“il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare”*, considerata la sospensione feriale, sarebbe venuto a scadenza *“domenica 4 settembre 2022 e, quindi, tempestivamente la Procura Federale poteva depositare atto di deferimento lunedì 5 settembre 2022 (non essendo rilevante, ai fini della tempestività dell'azione, la successiva “notifica” all'incolpato)*

e

- ritenuta nel merito l'irrilevanza disciplinare dell'illecito contestato all'incolpato considerato che *“la condotta censurata dalla Procura Federale si è svolta in un contesto «privato» tramite messaggistica whatsapp”* e che, pertanto, *“in assenza di un rilievo «pubblico» dei fatti che si assumono lesivi della reputazione, onore e decoro di un soggetto dell'ambito federale”* debba considerarsi inapplicabile la *“normativa tutta richiamata nel deferimento”*,

dichiarava il sig. [REDACTED] non responsabile degli addebiti disciplinari allo stesso ascritti.



FIDS
FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA



*

Avverso tale decisione, con reclamo del 15.11.2022, proponevano appello il Procuratore Nazionale dello Sport Applicato Dr. Alfredo Briatico Vangosa ed il Procuratore Federale Avv. Pasquale Bertone, domandando, in riforma della decisione impugnata e previo accertamento della fondatezza del deferimento e della sussistenza della responsabilità disciplinare del tesserato, comminarsi al sig. [REDACTED] la sanzione di mesi 8 di sospensione dall'attività federale e l'applicazione di un'ammenda nella misura di euro 1.000,00 ovvero la diversa sanzione ritenuta congrua.

In particolare, nell'atto di reclamo la Procura Federale asserisce che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non sussistente l'illecito disciplinare contestato all'incolpato attribuendo - erroneamente - rilevanza al fatto che la condotta censurata avrebbe natura privata piuttosto che riconoscere al comportamento del sig. [REDACTED] rilevanza pubblica.

L'Ufficio di Procura censura altresì la decisione impugnata rimproverando al Giudice di primo grado d'aver completamente trascurato il dato per cui il fatto contestato ed oggetto del deferimento integrerebbe plurime violazioni dell'ordinamento federale e tanto anche in assenza di un rilievo pubblico della condotta oggetto d'incolpazione.

Veniva fissata l'udienza di discussione d'appello per il 16 dicembre 2022.

Con memoria datata 9 dicembre 2022 si costituiva in giudizio il sig. [REDACTED] con il ministero dell'Avv. Gian Paolo Guarnieri.

A mezzo della citata memoria l'incolpato, contestata la fondatezza tanto in fatto che in diritto del reclamo presentato dalla Procura Federale, propone a sua volta appello incidentale diretto ad ottenere, previa declaratoria di improcedibilità dell'atto di deferimento per violazione dei termini previsti per l'esercizio dell'azione disciplinare, nonché per l'oltremodo tardiva notifica dell'atto medesimo, e di improcedibilità dell'azione disciplinare per intervenuta estinzione del procedimento disciplinare, la riforma della decisione oggetto di gravame.

All'udienza del 16 dicembre 2022, tenutasi dinanzi a questo Collegio con partecipazione in presenza e da remoto, il Procuratore Federale, contestata l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto dal sig. [REDACTED] e le difese tutte spiegate dall'intimato, si riportava al contenuto dell'atto di reclamo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.



FIDS
FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA



L'Avv. Gian Paolo Guarnieri presente in udienza nell'interesse del sig. ██████████, dopo aver replicato all'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale avanzata dal Procuratore Federale e ribadito le difese spiegate nella memoria di costituzione, concludeva insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

Il Collegio riservava la decisione nei termini di Legge.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio, letti gli atti del giudizio di gravame, sentite le parti presenti all'udienza di discussione ed esaminati i documenti ufficiali, ritiene di dover preliminarmente esaminare la questione relativa alla violazione dei termini normativamente previsti per l'esercizio dell'azione disciplinare, questione pregiudiziale ed assorbente rispetto all'esame ed alla trattazione degli ulteriori profili di censura proposti.

Ed invero, esaminata tutta la documentazione versata agli atti del procedimento e, quindi, ricostruiti i fatti procedurali così come verificatisi in sequenza temporale, questa Corte ritiene di non poter condividere la decisione impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità e di estinzione del procedimento disciplinare per decorrenza del termine di cui all'art. 44 bis, comma 4, del R.d.G. FIDS.

Nel caso che ci occupa l'Ufficio di Procura provvede, in data 28.6.2022, a notificare all'odierno intimato l'avviso di conclusioni indagini *ex art. 44 bis*, comma quarto, R.d.G. FIDS contestualmente assegnando all'incolpato termine di sette giorni liberi - decorrenti dalla data di notificazione dell'avviso medesimo - per eventualmente esercitare i diritti e le facoltà previste a garanzia del diritto di difesa.

Il termine assegnato all'odierno intimato per presentare memorie e chiedere di essere sentito sarebbe, pertanto, venuto a scadere il 5 luglio 2022, data a far tempo dalla quale avrebbe iniziato a decorrere il termine di trenta giorni previsto dal R.d.G. FIDS entro il quale la Procura Federale avrebbe dovuto esercitare l'azione disciplinare formulando l'incolpazione con atto di deferimento a giudizio da comunicarsi all'incolpato ed al giudice. Sicché, tenuto conto, in analogia con l'ordinamento giudiziario ordinario, della sospensione feriale di tutti i termini prescritti dal Regolamento di Giustizia della FIDS per gli Organi di Giustizia Sportiva Federale e per l'Ufficio del Procuratore Federale, il termine di trenta



FIDS
FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

giorni previsto per l'esercizio dell'azione disciplinare sarebbe venuto a scadenza il 5 settembre 2022.

L'art. 44 bis, comma quarto, R.d.G. FIDS oltre a prevedere che l'azione disciplinare debba esercitarsi con l'adozione, entro il succitato termine di trenta giorni, dell'atto di deferimento a giudizio prescrive, altresì, che detto atto debba essere, nello stesso termine, comunicato all'incolpato, al giudice ed agli ulteriori soggetti eventualmente indicati.

Tanto sta a significare, ad avviso di questo Collegio, che l'atto di deferimento non solo deve essere adottato dall'Ufficio di Procura entro il termine stabilito dalle norme regolamentari ma anche che entro il medesimo termine il deferimento deve esser portato a conoscenza dell'incolpato e dell'Autorità giurisdizionale competente.

Orbene, nella vicenda sottoposta all'esame di questo Collegio, risulta sì che l'atto di deferimento sia stato adottato in data 5 settembre 2022 ma risulta altrettanto che l'atto in argomento sia stato depositato presso il competente Tribunale Federale in data 14 settembre 2022 e comunicato all'incolpato il successivo 27 settembre 2022 con evidente violazione dei termini prescritti per l'esercizio dell'azione disciplinare dall'art. 44 bis, comma quarto, R.d.G. FIDS.

Tale violazione, trattandosi di termini che, essendo previsti a garanzia e presidio della posizione dell'incolpato, certamente non possono ritenersi né meramente ordinatori né rimessi alla discrezionalità degli organi inquirenti, è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio.

In buona sostanza una volta che inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l'esercizio dell'azione disciplinare, ossia per la formulazione dell'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio che deve essere comunicato all'incolpato e agli altri organi previsti dalla norma, l'unica esigenza è quella di evitare che l'incolpato rimanga, oltre quei trenta giorni e per un tempo indefinito, assoggettato alle determinazioni della Procura Federale, in una situazione di totale incertezza. Le eventuali ragioni di complessità del caso concreto se sussistenti operano nella fase procedimentale precedente alla notificazione dell'avviso di conclusioni indagini e non possono giustificare ad indagine conclusa ed in difetto di archiviazione una deroga alla cadenza procedimentale di cui all'art. 44 bis, comma 4, R.d.G. FIDS posta evidentemente a tutela dell'incolpato.



FIDS
FEDERAZIONE ITALIANA
DANZA SPORTIVA



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI

A diversamente voler ritenere si creerebbe un sistema assolutamente incerto, nel quale potrebbe venirsi a creare la situazione per la quale vi è la formulazione dell'atto di deferimento in una determinata data ed il deposito di quest'ultimo potrebbe essere rimandato senza alcun limite, situazione assolutamente incompatibile con le scadenze temporali previste e non rispettosa della necessità che il procedimento disciplinare si concluda celermente.

Devono ritenersi assorbite le altre eccezioni formulate e la valutazione del merito della questione.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello FIDS, definitivamente pronunciando dichiara improcedibile l'azione disciplinare nei confronti del sig. ~~XXXXXXXXXXXX~~ per tardività del deposito dell'atto di deferimento.

Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 16 dicembre 2022.

Il Segretario

Dr.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Antonio Castucci

Avv. Antonio Albano

ALBANO ANTONIO
2022.12.23 12:08:49

Signer:
CN=ALBANO ANTONIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI TOI
2.5.4.97=VATIT-800276306
Public key:
RSA/2048 bits

Avv. Marianna Manti